

TI_GERICHTE 14.2021.61 vom 29. September 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-09-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2021.61

FR: TI_GERICHTE 14.2021.61 du 29 septembre 2021

IT: TI_GERICHTE 14.2021.61 del 29 settembre 2021

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Pretese di diritto pubblico. Attestato di carenza di beni. Spese esecutive. Domanda di revisione fiscale

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha rigettato l'opposizione in via definitiva senza particolare motivazione, limitandosi a riferirsi genericamente alla "documentazione" prodotta dall'istante, che ha implicitamente considerato quale valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF.

E. 4

Nel reclamo RE 1 allega di aver recentemente richiesto una "formale revisione generale" delle proprie tassazioni e chiede alla Camera di sospendere "ogni pratica in merito agli arretrati dovuti" in attesa che venga emessa una decisione sulla sua richiesta di revisione.

E. 5

In ogni stadio di causa, il giudice esamina d'ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l'esame d'ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1) .

E. 5.1

Pur non avendo vere e proprie caratteristiche di riconoscimento di debito, l'attestato di carenza di beni è di principio parificato dalla legge a un titolo di rigetto provvisorio (art. 149 cpv. 2 e 265 cpv. 1 LEF). Ciò non vale però se il credito incorporato nell'attestato è fondato sul diritto pubblico. Tranne nel caso in cui non ha alcun potere sovrano relativamente all'accertamento della propria pretesa, ma deve adire un tribunale amministrativo cantonale per farla valere (si vedano per esempio: DTF 135 V 130 consid. 4; sentenza della CEF 14.2011.190 dell'11 gennaio 2012 consid. 4.1, massimata in RtiD 2012 II 895 n. 56c), l'autorità amministrativa escutente può unicamente chiedere il rigetto dell'opposizione in via definitiva producendo la decisione (amministrativa) di accertamento del credito posto in esecuzione (sentenze del Tribunale federale 5A_896/2013 dell'8 gennaio 2014 consid. 1.3 con rinvii e 5A_473/2016 del 15 novembre 2016, BLSchK 2017, 119 consid. 3.1, e della CEF 14.2018.171 del 12 marzo 2019, consid. 5.1 come pure 14.2006.52 del 28 settembre 2006, RtiD 2007 I 844 n. 59c, consid. 2, con rimandi). L'attestato di carenza di beni costituisce invece un titolo di rigetto definitivo per le spese esecutive stabilite dall'ufficio d'esecuzione in quel documento (sentenze della CEF 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015, RtiD 2016 II 649 n. 37c consid. 5.2, 14.2014.57 del

25 giugno 2014 consid. 4.2).

E. 5.2

Nel caso in esame, è pertanto manifesto che l'attestato di carenza di beni dopo pignoramento prodotto con l'istanza non può assurgere a valido titolo di rigetto dell'opposizione, men che meno definitivo, per il capitale di fr. 108.85 e per gli interessi di fr. 10.15, che di tutta evidenza sono pretese di diritto pubblico vantate dallo Stato del Canton Ticino, il quale non ha allegato all'istanza la decisione (amministrativa) che ne accerta l'esistenza, ovvero il titolo esecutivo idoneo a giustificare il rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF. L'attestato di carenza di beni costituisce invece un valido titolo di rigetto definitivo per le spese esecutive di fr. 203.– anticipate dallo Stato e per le “ultime” spese di fr. 30.– poste a suo carico dall'ufficio d'esecuzione, ossia dall'autorità amministrativa preposta per legge a statuire in modo autoritativo su questo tipo di spese.

E. 5.3

La presentazione di una “formale revisione generale” delle proprie tassazioni su cui il reclamante fonda la richiesta di sospendere “ogni pratica in merito agli arretrati dovuti” è un'allegazione nuova di cui la Camera non può tenere conto ai fini del giudizio (sopra consid. 1.3). Essa, ad ogni modo, non potrebbe avere effetto sulle spese esecutive poste a carico dell'escusso nell'attestato di carenza di beni, per tacere del fatto che solo la decisione definitiva sulla domanda di revisione – e non già la domanda stessa – sospende l'esecutività delle tassazioni di cui è chiesta la revisione (art. 234 cpv. 2 e 4, 244 cpv. 3 legge tributaria [RL 640.100]; sentenza della CEF 14.2017.157 del 14 settembre 2017 consid. 6.1).

E. 5.4

Di conseguenza, ancorché per altri motivi di quelli esposti dal reclamante, il reclamo va parzialmente accolto, ossia limitatamente a fr. 119.– (fr. 108.85 + 10.15), e la sentenza impugnata riformata nel senso dell'accoglimento dell'istanza per fr. 233.– (fr. 352.– ./ fr. 119.–).

E. 6

In entrambe le sedi le spese processuali, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si giustifica di attribuire un'indennità d'inconvenienza all'istante né in prima sede, in cui non ha motivato la propria domanda al riguardo come invece richiesto dall'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), né davanti a questa Camera, siccome non ha presentato osservazioni al reclamo.

E. 7

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 352.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.